

**ISTRUZIONI GENERALI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA IN SEGUITO ALLA
MODIFICA DELL'ART. 587, COMMA 1, C.P.C. APPORTATA DALL'ART. 3, COMMA 7, LETT. Q), D.LGS.
31 OTTOBRE 2024, N.164.**

R.G. 177/2023

ASTE
GIUDIZIARIE®

IL G.E.

ASTE
GIUDIZIARIE®

preso atto che l'art. 587, comma 1, c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lett. q), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia);

rilevato che l'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023" (rectius, alle procedure in cui la cui notifica dell'atto di pignoramento si sia perfezionata, per il debitore, a partire dal 1° marzo 2023);

considerato, più precisamente, che nelle procedure in cui si applica il c.d. correttivo, se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4, c.p.c. il g.e. con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto;

considerato che la presente procedura, in cui risulta già delegata la vendita, rientra tra quelle per cui si applica l'art. 587, comma 1, c.p.c. come riformato e che, pertanto, va modificata/integrata l'ordinanza di delega e, di conseguenza, modificati/integrati gli avvisi di vendita a farsi;

DISPONE

- che nell'ordinanza di delega emessa, laddove è previsto che il professionista delegato acquisirà dall'aggiudicatario la c.d. dichiarazione antiriciclaggio (rectius, le informazioni prescritte dall'art. 22, d.lgs. 231/2007, nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci), si aggiunga la previsione che "NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO";

- che negli avvisi di vendita a farsi, laddove si fa riferimento all'acquisizione della dichiarazione c.d. antiriciclaggio, si preveda espressamente che "NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO".

Si comunichi con urgenza alle parti e al professionista delegato.

Aversa, 11.2.2025

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Il giudice dell'esecuzione

Dr.ssa Annamaria Buffardo

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®